

## Delibera n° 1932

Estratto del processo verbale della seduta del  
**17 dicembre 2021**

**oggetto:**

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DEL COMPENSO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	assente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.e ii.;

**Visto** il *Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* adottato, ex art. 3, c. 6, del d.lgs. n. 502/1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, e ss.mm. e ii.;

**Vista** la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14, recante "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 'Burlo Garofolo' di Trieste e 'Centro di riferimento oncologico' di Aviano" e ss.mm.e ii., in particolare all'art. 5, comma 5;

**Visto** il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";

**Vista** la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss.mm.e ii.;

### **Visti**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazz.Uff. n. 26 del 1°febbraio 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'Economia", convertito in legge con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare quanto disposto al suo articolo 29, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa";
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare quanto disposto al suo articolo 26, rubricato "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse";
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito in legge con modificazioni dalla 16 settembre 2021, n. 126;

### **Viste**

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2019, n. 683, con la quale ai sensi del d.P.C.m. n.502/1995 è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 12 febbraio 2021 di approvazione in via definitiva del documento "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2021" di cui all'art. 50, comma 1, della LR 12 dicembre 2019, n. 22, - nel testo vigente dopo le modifiche apportate con deliberazioni della Giunta regionale n. 371 del 12 marzo 2021, n. 1279 del 20 agosto 2021 e n. 1683 dell'8 novembre 2021 - di definizione degli obiettivi e delle risorse finanziarie da attribuire a ciascuno degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1036 del 2 luglio 2021 recante "DI 73/2021, art 26 - dl 104/2020, art 29 - dl 18/2020, art 18, comma 1. Programma operativo per la gestione dell'emergenza da Covid-19 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Riavvio attività piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa", con cui si approvano modifiche, ex art. 26 del d.l. n. 73/2021, del vigente Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 dell'8 novembre 2021 di approvazione del Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2021;

**Richiamato** il *Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* di cui al d.P.C.m. n. 502/1995, che al suo articolo 1, comma 5, prevede che "Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione";

**Richiamato** l'articolo 3 della l.r. n. 27/2018, con il quale si dispone che sono Enti del Servizio sanitario regionale:

- l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

**Richiamato** l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in legge con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dove si dispone che "Le regioni adottano le disposizioni necessarie: a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico; b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio; c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico";

**Richiamato** l'art. 6, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", e sue ss.mm.e ii., dove si vincola al rispetto dei tempi massimi di attesa almeno il venticinque per cento del compenso integrativo del direttore generale di cui art. 1, c. 5, del *Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere* di cui al d.P.C.m. n. 502/1995;

**Richiamato** l'art. 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", dove si dispone che per i direttori generali e i direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente una quota di indennità di risultato non inferiore al 30 per cento sia condizionata al raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", dove al comma 1 del suo articolo 32 prevede che nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali;

**Richiamato** l'articolo 4, comma 3, della l.r. n. 27/2018, dove si prevede che l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) assicura in favore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DIREZIONE) compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;

**Preso atto** della pandemia di SARS-CoV-2 originatasi nell'anno 2020 e dello stato di emergenza nazionale dichiarato in ragione della stessa a decorrere dal 31 gennaio 2020 e tuttora vigente, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2021 dall'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e delle sussistenti gravi difficoltà di natura organizzativa e gestionale derivanti per gli enti;

**Vista** la nota di ARCS prot. n. 28450 del 23 luglio 2021 (trasmissione proposta obiettivi dei dirigenti per il 2021), trasmessa antecedentemente all'approvazione del Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2021 adottato con d.g.r. n. 1683 dell'8 novembre 2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 21 marzo 2018 di istituzione della Rete pediatrica della regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto** di valutare e selezionare quali obiettivi di particolare rilevanza per i Direttori degli enti, da ricomprendere pertanto nei criteri prescelti per la quantificazione e attribuzione del compenso integrativo del trattamento economico, i seguenti:

- una selezione degli obiettivi contenuti nelle Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2021 nel loro testo vigente;
- l'effettivo utilizzo da parte degli Enti delle risorse straordinarie rese disponibili dall'art. 26 del d.l. n. 73/2021 per il recupero dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie aggravati in ragione della permanente epidemia e assegnate dalla d.g.r. n. 1036/2021 agli Enti per tale finalità;
- una selezione di obiettivi inerenti lo sviluppo della Rete pediatrica della regione Friuli Venezia Giulia, proposti da ARCS e condivisi con l'IRCCS BURLO, dopo valutazione della DIREZIONE accolti in sede istruttoria tenuto conto dello stato di attuazione della d.g.r. n. 730/2018;

**Ritenuto** di determinare, ex art. 1, c. 5, del d.P.C.m. n. 502/1995, il compenso integrativo del trattamento economico lordo onnicomprensivo attribuibile ai direttori generali nel valore massimo del 20 per cento di tale trattamento, nel rispetto dei criteri e vincoli per la determinazione dello stesso;

### **Tutto ciò premesso**

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di determinare il compenso massimo attribuibile ai direttori generali per l'anno 2021 ad integrazione, ex art. 1, c. 5, del d.P.C.m. n. 502/1995, del trattamento economico lordo onnicomprensivo nel valore del 20 per cento di tale trattamento, fermo restando per l'effettiva determinazione del compenso integrativo da attribuirsi il rispetto dei vincoli vigenti e dei criteri di valutazione e quantificazione approvati dal presente atto;
2. di approvare i criteri di valutazione, quantificazione e corresponsione del compenso integrativo del trattamento economico lordo onnicomprensivo attribuibile per l'anno 2021 ai direttori generali così come definiti nel documento denominato *Compenso integrativo del trattamento economico dei direttori generali degli enti del Sistema sanitario regionale per l'anno 2021 – Criteri per l'attribuzione*, approvato e allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.
3. di stabilire che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo ai direttori generali, la valutazione delle attività nell'esercizio 2021 operata secondo i citati criteri venga effettuata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto di ARCS prestato, ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. e) della l.r. n. 27/2018 e dell'art. 53, c. 4, della l.r. n. 22/2019, quale struttura di controllo di gestione a servizio di tale Direzione, e utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dagli enti

sanitari regionali per l'anno 2021, dagli atti di controllo annuale approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55 della l.r.n.22/2019, altri atti ufficiali in suo possesso nonché ogni ulteriore documentazione o informazione che venga richiesta dalla stessa Direzione.

IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE